

**Circ.Ass. 29 novembre 2005 <sup>(1)</sup>.**

**Buono scuola anno scolastico 2004/2005 - Circolare applicativa dell'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e del D.P.Reg. 1° ottobre 2004, n. 244 <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 dicembre 2005, n. 53.

(2) Emanata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

---

## **1. Beneficiari**

L'accesso al contributo buono scuola di cui all'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, per l'anno scolastico 2004/2005 è riservato:

1) ai soggetti che esercitano la potestà parentale;

2) allo studente, se maggiorenne, sempreché non sia a carico dei genitori o dell'esercente della patria potestà e con essi non conviva;

3) ai soggetti di nazionalità straniera, agli apolidi, ai rifugiati politici purché in possesso del permesso di soggiorno;

4) ai responsabili delle istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni ONLUS, ai quali, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, siano stati affidati minori in età scolare che abbiano sostenuto le spese di cui al successivo paragrafo 2).

## **2. Spese rimborsabili e condizioni di ammissibilità**

Il buono scuola spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta per l'anno scolastico 2004/2005, e per la quale si chiede il rimborso, sia superiore ad € 260,00.

Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola sono identificate in:

1) retta di iscrizione;

2) rette di frequenza;

3) spese scolastiche deliberate espressamente dagli organi collegiali, per le quali è obbligatorio allegare copia della delibera, ad esclusione delle spese sostenute per i viaggi di istruzione;

4) tasse di esami;

5) tasse di diploma.

Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, sono state utilizzate come oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione vigente.

Il buono scuola spetta, inoltre, a condizione che:

*a)* lo studente abbia regolarmente frequentato durante l'anno scolastico 2004/2005;

*b)* la scuola frequentata abbia sede in Sicilia;

*c)* (solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore) che lo studente abbia regolarmente frequentato nell'anno scolastico 2003/2004.

### **3. Istanza**

A pena di esclusione le istanze dovranno essere presentate per ciascun alunno da uno soltanto dei genitori o dall'esercente la potestà parentale o dal rappresentante legale.

L'istanza, redatta in carta libera secondo l'allegato modello A e sottoscritta, indirizzata alla Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum, dovrà essere consegnata, completa in ogni sua parte e con gli allegati di cui al successivo paragrafo 4), alla scuola frequentata nell'anno scolastico 2004/2005 entro il 30 dicembre 2005.

Sul sito internet dell'ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum [www.buonoscuola.regione.sicilia.it](http://www.buonoscuola.regione.sicilia.it) sarà possibile la compilazione del modello da presentare alla scuola frequentata.

L'istituzione scolastica allegherà all'istanza un'unica certificazione, secondo il modello allegato B, attestante:

*a)* la regolarità dell'iscrizione e frequenza nell'anno scolastico 2004/2005, precisando la classe frequentata;

*b)* (solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore) la regolare frequenza nell'anno scolastico 2003/2004; qualora lo studente nell'anno scolastico 2003/2004 abbia frequentato altra istituzione scolastica, dovrà essere allegata all'istanza apposita certificazione di frequenza rilasciato dalla scuola frequentata nell'anno scolastico 2003/2004;

*c)* gli importi versati all'istituzione scolastica, per l'anno scolastico 2004/2005, dal richiedente; e provvederà alla trasmissione, con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzi equivalenti, di tutte le istanze ricevute accompagnate da un elenco alfabetico contenente il cognome e nome di ciascun richiedente e dell'alunno, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, a:

- Regione siciliana, Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum, via Trinacria nn. 34/36 - 90144 Palermo.

L'elenco alfabetico di cui sopra è elemento essenziale per dimostrare quali istanze sono state trasmesse.

Sarà possibile per le istituzioni scolastiche, ferma restando l'obbligatorietà della trasmissioni delle istanze sul modello cartaceo come sopra descritta, trasmettere i dati delle istanze in via telematica attraverso il sito [www.buonoscuola.regione.sicilia.it](http://www.buonoscuola.regione.sicilia.it).

All'erogazione del contributo si procederà con precedenza alle istanze i cui dati sono stati trasmessi anche in via telematica.

#### **4. Allegati**

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente (nel caso di passaporto allegare anche la pagina nella quale è riportata la firma del titolare);

2) fotocopia del codice fiscale del richiedente;

3) fotocopia del mod. UNICO/2005 o fotocopia del mod. 730/2005, quadro 730-3 (rilasciato dal CAF) ovvero, qualora non siano state presentate le dichiarazioni UNICO/2005 o 730/2005 fotocopia del mod. CUD/2005 o dichiarazione sostitutiva di certificazione, formulata a norma dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2005, attestante la mancata percezione di reddito nell'anno 2004, relativi ai redditi percepiti nell'anno 2004 da tutti i componenti del nucleo familiare (presenti, cioè, nello stesso certificato stato di famiglia) alla data del 23 settembre 2004 (data di inizio dell'anno scolastico 2004/2005 ai sensi del decreto n. 579 del 23 giugno 2004);

4) certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, dello studente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie (ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento);

5) originale delle fatture delle spese di cui al paragrafo 2, di volta in volta rilasciate dall'istituzione scolastica frequentata dal soggetto per il quale si chiede il contributo.

Le fatture devono:

- essere in originale. Non saranno accettate quietanze in copia;

- essere intestate al richiedente il contributo buono scuola;

- contenere i dati dello studente;

- contenere la causale, che ai fini dell'ammissione al contributo deve corrispondere ad una delle spese di cui al paragrafo 2), ed il periodo cui si riferisce il versamento medesimo;

- essere in regola con l'imposta di bollo.

Ai sensi del *decreto ministeriale 20 agosto 1992* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 1992, n. 196), allegato A, n. 13, qualora l'importo delle fatture superi la somma di E 77,48 deve essere apposta la marca da bollo da E 1,29 o E 1,81 se la fattura è stata emessa dopo l'1 giugno 2005.

#### **5. Modalità di calcolo del buono scuola**

Il buono scuola spetta per ciascun studente a condizione che la somma dei redditi imponibili ai fini dell'I.R.P.E.F. prodotti nell'anno 2004, come risultanti dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, da coloro che componevano il nucleo familiare (presenti, cioè, nello stesso certificato stato di famiglia) alla data del 23 settembre 2004 (data di inizio dell'anno scolastico 2004/2005 ai sensi del decreto n.

579 del 23 giugno 2004) non sia superiore alla sommatoria dei quozienti familiari come di seguito indicati:

1) E 15.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti le scuole dell'infanzia, di base, secondarie statali o paritarie o facoltà universitarie;

2) E 13.000,00 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare;

3) ove del nucleo familiare facciano parte almeno quattro figli, l'importo di cui al punto 1) è triplicato a partire dal quarto figlio.

L'importo del buono scuola, per ciascun studente, non può, comunque, superare l'ammontare di E 1.500,00 ed è dovuto nella misura:

1) del 75% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito, ai fini I.R.P.E.F., complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare alla data del 23 settembre 2004, non supera il 60% della sommatoria dei quozienti familiari (1<sup>a</sup> fascia);

2) del 50% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito, ai fini I.R.P.E.F., complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare alla data del 23 settembre 2004, non supera il 75% della sommatoria dei quozienti familiari (2<sup>a</sup> fascia);

3) del 25% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap se il reddito, ai fini I.R.P.E.F., complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare alla data del 23 settembre 2004, non supera la sommatoria dei quozienti familiari (3<sup>a</sup> fascia).

## **6. Concessione ed erogazione del buono scuola**

### **6.1 Concessione del contributo**

Ai sensi del comma 3, lettera a), dell'*art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14*, si procederà alla concessione del contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1<sup>a</sup> fascia, di cui al paragrafo 5);

- 2<sup>a</sup> fascia, di cui al paragrafo 5);

- 3<sup>a</sup> fascia, di cui al paragrafo 5).

Ove non possano essere soddisfatte tutte le istanze inserite nella medesima fascia, verranno compilate apposite graduatorie, esclusivamente sulla base del reddito ai fini dell'I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 23 settembre 2004.

### **6.2 Erogazione del contributo**

All'erogazione del contributo si procederà con precedenza alle istanze i cui dati sono stati trasmessi anche in via telematica.

## **7. Cause di inammissibilità o decadenza del contributo**

Sono da considerarsi inammissibili le istanze che risultino:

- 1) non completamente compilate;
  - 2) prive della firma del richiedente;
  - 3) proposte da soggetti diverso da quello di cui al paragrafo 1);
  - 4) prive in tutto o in parte della documentazione da allegare, prevista dal paragrafo 4);
  - 5) contenenti le copie, e non gli originali, delle fatture relative alle spese sostenute di cui al paragrafo 2);
  - 6) presentate oltre i termini di cui al paragrafo 3);
- nonché
- 7) non avere frequentato nell'anno scolastico 2004/2005 una scuola avente sede in Sicilia;
  - 8) non avere frequentato regolarmente durante l'anno scolastico 2004/2005;
  - 9) (solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore) non avere frequentato regolarmente durante l'anno scolastico 2003/2004;
  - 10) avere utilizzato come oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione vigente, le spese per le quali si chiede il contributo buono scuola.

Comporterà la decadenza dal contributo:

- a) la presentazione per ciascun alunno di più di una istanza, anche se da soggetti diversi e compresi tra quelli di cui al paragrafo 1);
- b) l'accertamento, ai sensi dell'*art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, della non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nell'istanza, o la formazione o uso di atti falsi. In tal caso l'Amministrazione regionale procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato e a richiedere l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'*art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*.

## **8. Pubblicazione elenco ammessi e non ammessi**

L'elenco dei beneficiari e dei soggetti esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell'ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum [www.buono scuola.regione.sicilia.it](http://www.buono scuola.regione.sicilia.it).

Dell'avvenuta pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

## **9. Ricorsi**

Avverso l'esclusione dal contributo buono scuola è ammesso:

- a) ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di pubblicazione sul sito internet dell'ufficio

speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum [www.buonoscuola.regione.sicilia.it](http://www.buonoscuola.regione.sicilia.it) dell'elenco degli esclusi;

b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana nel termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di pubblicazione sul sito internet dell'ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum [www.buonoscuola.regione.sicilia.it](http://www.buonoscuola.regione.sicilia.it) dell'elenco degli esclusi.

## **10. Controlli**

L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47 del predetto D.P.R. n. 445/2000*.